

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (*WHISTLEBLOWING*)

REVISIONI

REVISIONE	DATA	MODIFCHE APPORTATE
Versione: 1	maggio 2024	Adozione del documento

FARMACOLOGIA

1. FINALITÀ

Il presente documento disciplina il processo di gestione delle Segnalazioni, secondo modalità atte a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante e nel pieno rispetto del D.lgs. n. 24/2023 in materia di *Whistleblowing*.

La Società si impegna a tutelare da eventuali intimidazioni e ritorsioni coloro che abbiano effettuato una Segnalazione.

In caso di Segnalazioni dal contenuto che sia stato accertato deliberatamente non veritiero, saranno attivate nei confronti del Segnalante che abbia fornito le proprie generalità le misure previste dal sistema disciplinare aziendale, restando comunque impregiudicata la facoltà di adottare ulteriori azioni legali a tutela della Società.

2. LE SEGNALAZIONI

La presente procedura riguarda le Segnalazioni (di seguito anche "*whistleblowing*") che hanno a oggetto:

- condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/01;
- violazioni, o ragionevoli sospetti di violazioni, del Modello, del Codice Etico o di Protocolli aziendali da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società;
- operazioni societarie, di tipo commerciale o di altra natura, da cui possano derivare potenziali rischi sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea¹;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

¹I settori di riferimento sono i seguenti: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

FARMACOLOGIA

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti statali);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1. Destinatari

Il presente documento si rivolge ai soggetti indicati all'art. 6 del D. Lgs. 231/01 (*breviter*, anche "Segnalanti"):

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "apicali");
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (c.d. "sottoposti").

Sono, inoltre, destinatari di tale documento anche i collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società; nonché, i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti.

4. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

4.1. Momento della Segnalazione

È possibile procedere a effettuare una Segnalazione in uno dei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dell'interruzione del rapporto stesso.

5. CANALI DELLA SEGNALAZIONE

- a) Canale interno
- b) Canale esterno (gestito da A.N.A.C.)
- c) Divulgazioni pubbliche
- d) Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

È doveroso precisare che la scelta del canale non è rimessa al soggetto che effettua la segnalazione, il quale in via prioritaria deve prediligere l'utilizzo di quello interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del D.lgs. 24/2023, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

5.1. Canale interno

Colui che desidera effettuare una Segnalazione potrà inoltrarla tramite l'indirizzo di posta elettronica OdV.farmaecologia@gmail.com o attraverso qualsiasi altro recapito fornito dall'Organismo di Vigilanza e reso noto sul sito internet della società.

Solo l'Organismo di Vigilanza può accedere alla citata casella di posta elettronica, mantenendo riservati i dati anagrafici del Segnalante. Tale riservatezza viene garantita quale che sia il mezzo di segnalazione adoperato dal Segnalante.

Le Segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. In particolare, dovranno essere indicati:

- il fatto oggetto di segnalazione e il tipo di illecito segnalato;
- la data, o quantomeno il periodo, in cui il fatto si è verificato;
- i soggetti coinvolti;
- eventuali soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- la documentazione eventualmente allegata.

Il Segnalante (la cui indicazione dell'identità non è obbligatoria) precisa altresì i canali tramite i quali intende essere contattato (indirizzo mail privato, numero di telefono etc).

FARMACOLOGIA

Il Segnalante è invitato ad allegare tutta la documentazione comprovante i fatti segnalati non trattenendone copia e astenendosi da intraprendere iniziative autonome di analisi e approfondimento.

a) Ricezione e analisi della segnalazione

Il compito di gestire le Segnalazioni è affidato all'Organismo di Vigilanza della Società, il quale può sempre avvalersi di consulenti esterni qualora ne ravvisi la necessità.

L'Organismo di Vigilanza tratta le Segnalazioni ricevute in maniera riservata, adottando modalità di verifica idonee a tutelare il Segnalante, gli eventuali soggetti terzi da questi indicati nonché l'identità dei soggetti segnalati. Analogo dovere incombe sugli eventuali consulenti incaricati dall'OdV.

Le Segnalazioni ricevute sono oggetto di una verifica da parte dell'OdV al fine di comprendere se siano corredate dalle informazioni necessarie per verificarne preliminarmente se siano possibili attività di approfondimento.

Al termine della verifica preliminare, l'OdV archivia le Segnalazioni manifestamente infondate o non circostanziate ovvero quelle che, in base alla descrizione dei fatti e alle informazioni fornite dal Segnalante, non consentano di ottenere elementi sufficienti per avviare ulteriori approfondimenti.

Le Segnalazioni di cui sopra vengono archiviate a cura dell'OdV nella stessa casella di posta elettronica e vengono annotate, in uno alle attività eventualmente effettuate, nel Libro delle Segnalazioni e Istruttorie. L'OdV dà conto all'Amministrazione, nel *reporting* annuale, delle Segnalazioni ricevute e delle relative attività espletate, garantendo la riservatezza dell'identità dei soggetti coinvolti.

Trascorsi dieci anni dalla data di archiviazione le Segnalazioni possono essere eliminate.

FARMACOLOGIA

Qualora la Segnalazione sia ritenuta meritevole di ulteriori approfondimenti, l'OdV provvede a effettuare direttamente gli accertamenti necessari.

Ogni attività di approfondimento viene immediatamente interrotta allorché emerga l'infondatezza della Segnalazione.

Entro 20 giorni dal ricevimento della Segnalazione, viene dato (attraverso il canale dallo stesso indicato) un primo riscontro al Segnalante. Il processo istruttorio si conclude entro tre mesi, fatti salvi i casi in cui sussistano particolari e documentate esigenze. Nel corso della fase istruttoria l'OdV potrà informare il Segnalante circa lo stato della propria Segnalazione.

Nella fase di istruttoria e verifica, l'OdV garantisce l'imparzialità, l'equità e l'accuratezza dell'analisi e delle valutazioni compiute, assicurando altresì la confidenzialità delle informazioni raccolte e l'anonimato del Segnalante.

Terminata la fase di istruttoria, l'OdV provvede a registrare le Segnalazioni sull'apposito Libro Segnalazioni e Istruttorie, descrivendo anche le attività effettuate e relativi esiti. La documentazione relativa all'attività di verifica è archiviata riservatamente a cura dell'OdV. In caso di accertamento di violazioni, l'OdV sollecita l'attivazione del sistema sanzionatorio di cui al capitolo seguente.

b) Sistema sanzionatorio

L'Organismo di Vigilanza trasmette all'Amministrazione gli elementi raccolti a carico del soggetto segnalato affinché vengano adottati i provvedimenti o gli interventi necessari, mantenendo comunque segreta l'identità del Segnalante, salvo casi di legge o autorizzazione espressa da parte del segnalante stesso.

È sanzionato, in via disciplinare e nelle altre competenti sedi, il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave Segnalazioni che si rivelino infondate.

FARMACOLOGIA

Qualora la conoscenza dell'identità del Segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa del Segnalato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del Segnalante alla rivelazione della sua identità. In caso di diniego da parte del Segnalante, l'OdV archiverà la Segnalazione senza darvi seguito.

c) Erogazione dei provvedimenti del Sistema Sanzionatorio

Il soggetto titolare del potere disciplinare decide, nel rispetto della disciplina giuslavoristica applicabile, la sanzione da comminare in funzione della gravità dell'illecito commesso dal soggetto segnalato.

Nel caso in cui il Segnalante sia corresponsabile delle violazioni è previsto un attenuamento della sanzione per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la violazione commessa e con la disciplina applicabile.

d) Garanzie Inerenti al Sistema di Segnalazione (WHISTLEBLOWING)

La violazione degli obblighi di riservatezza dei dati del Segnalante costituisce una violazione del Modello e sarà sanzionata ai sensi del sistema sanzionatorio e disciplinare aziendale.

Ogni licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo e sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del Segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

FARMACOLOGIA

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

e) Archiviazione dei dati

L'OdV viene informato delle eventuali sanzioni irrogate a seguito di Segnalazioni. L'Amministrazione archivia la documentazione inerente al processo sanzionatorio e disciplinare. L'OdV provvede ad archiviare la documentazione relativa alla Segnalazione e alla sua istruttoria in un apposito archivio accessibile solo dall'OdV; ha altresì cura di annotare gli esiti dell'istruttoria nel Libro Segnalazioni e Istruttorie.

f) Reporting

L'Organismo di Vigilanza rende conto annualmente del corretto funzionamento dei sistemi interni di segnalazione, riportando nella propria relazione le risultanze dell'attività svolta; nella redazione di tale rendiconto. L'OdV è tenuto a rispettare quanto previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.

g) Casi Particolari

Qualora la Segnalazione concerna l'OdV, la stessa dovrà essere trasmessa all'Amministratore tramite l'indirizzo di posta elettronica: segnalazioni@farmaecologia.it

L'Amministratore valuta se la Segnalazione sia corredata dalle informazioni necessarie per verificarne preliminarmente la fondatezza e poter avviare le successive attività di approfondimento, esegue l'istruttoria avvalendosi se del caso di consulenti specializzati.

L'istruttoria segue l'*iter* descritto nella presente procedura.

La decisione dell'Amministratore è formalizzata attraverso delibera scritta.

5.2. Canale esterno: A.N.A.C.

È possibile segnalare all'A.N.A.C. solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

a) Ricezione e analisi della segnalazione

Le Segnalazioni possono essere trasmesse all'A.N.A.C. in forma scritta, tramite apposita piattaforma informatica, o in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

L'A.N.A.C è obbligata a notificare l'avviso di avvenuta ricezione della segnalazione all'interessato entro 7 giorni e di dare riscontro in merito alla segnalazione entro il termine di 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, entro 6 mesi.

b) Sistema sanzionatorio

L'A.N.A.C. applica al responsabile le seguenti sanzioni:

FARMACOLOGIA

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3 (perdita delle tutele), salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

c) **Il sistema di protezione**

Il Segnalante beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

L'identità del Segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. È bene precisare che divieto di rivelare l'identità del *whistleblower* è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Il D.lgs. 24/2023 garantisce:

- la tutela dell'identità del segnalante nel procedimento penale, contabile e disciplinare;
- la tutela dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della

FARMACOLOGIA

segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Le misure di protezione si applicano anche:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Protezione dalle ritorsioni

È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.

FARMACOLOGIA

Per ritorsione essa si intende: «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto».

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di fatti ritorsivi commessi nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

L'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante di cui all'art. 5, comma 3 (ad esempio, facilitatori, colleghi).

Limitazioni della responsabilità

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni anche ove le stesse siano:

- coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali;
- offensive la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

Tale scriminante opera «quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nelle modalità richieste».

Misure di sostegno

FARMACOLOGIA

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Per una conoscenza più puntuale della presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, si rimanda alle Linee Guida dell'Anac, adottate con [delibera n. 311 del 12 luglio 2023](#) e alla [Guida Operativa per Enti Privati emanata da Confindustria](#).

Divulgazione pubblica

La “divulgazione pubblica” consiste nel rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il segnalante che procede alla divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal decreto n. 24/2023 se, al momento della stessa, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

FARMACOLOGIA

- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.